

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA CIVICA
E
DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE

Capo I – Oggetto e ambito di applicazione del regolamento

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, la composizione e le attribuzioni dell'Avvocatura Civica e la rappresentanza in giudizio del Comune di Venezia.
2. L'Avvocatura Civica è l'ufficio legale specificatamente istituito presso il Comune di Venezia per l'esercizio dell'attività legale per conto del Comune di Venezia.
3. Ai fini del presente regolamento, per attività legale si intende la trattazione degli affari legali con conseguente esercizio della relativa funzione difensiva volta alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Venezia, come disciplinata dalla legge 31/12/2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).
4. Nell'ambito delle funzioni esercitate, l'Avvocatura Civica è organismo indipendente ed è dotata dell'autonomia caratterizzante la professione forense.

Art. 2 – Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione

1. Il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, con apposita deliberazione della Giunta è autorizzato a stare in giudizio, conferendo mandato alle liti agli avvocati incaricati.
2. Nelle ipotesi indicate dall'articolo 12, comma 6, dello Statuto del Comune di Venezia, il Sindaco è autorizzato a stare in giudizio e a conferire relativo mandato alle liti senza necessità di apposita deliberazione della Giunta.
3. Gli avvocati dell'Avvocatura Civica possono essere associati ad uno o più avvocati liberi professionisti o specialisti nel settore o docenti universitari nelle sottoelencate ipotesi:
 - a) casi di particolare importanza;
 - b) casi che necessitano di particolare specializzazione non presente all'interno dell'ufficio;
 - c) casi di particolare complessità;
 - d) eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura.
4. Nei casi in cui la funzione difensiva da parte degli Avvocati dell'Avvocatura Civica sia incompatibile, può essere conferito relativo incarico ad Avvocati liberi professionisti.

Capo II – Attività dell'Avvocatura Civica

Art. 3 – Funzioni e Compiti dell'Avvocatura Civica

1. All'Avvocatura Civica è affidato l'esercizio dell'attività legale per conto del Comune di Venezia, come disciplinata dalla l. 247/2012.
2. Funzione principale dell'Avvocatura Civica è provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Venezia attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa dell'Ente nei giudizi cui esso è parte sia come attore/ricorrente che come convenuto/resistente, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie, civili, penali, amministrative e tributarie, oltre che nei procedimenti arbitrali e avanti ad ogni altro organo giurisdizionale.
3. L'Avvocatura Civica svolge, altresì, attività di carattere consultivo su questioni giuridiche ad essa proposte, ed in particolare svolge attività di consulenza legale attraverso la formulazione di pareri scritti e/o orali, su richiesta del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei Direttori delle Direzioni del Comune di Venezia, dei Presidenti delle Municipalità o degli Assessori. Ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), i pareri scritti sono resi di norma entro 20 giorni dalla richiesta, salvo termini più brevi per motivate ragioni d'urgenza o più lunghi in relazione al livello di complessità della questione. Esprime, inoltre, parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi.
4. L'Avvocatura Civica adempie ai sottoelencati compiti su richiesta del Segretario Generale, del Direttore Generale o dei Direttori delle Direzioni interessate:
 - a) esame dei progetti di regolamenti e dei capitolati redatti dalle Direzioni;
 - b) predisposizione delle transazioni giudiziali e stragiudiziali, in accordo con le Direzioni e redazione di pareri sugli atti di transazione redatti dalle Direzioni;
 - c) predisposizione di contratti e convenzioni;
 - d) indicazioni su provvedimenti da adottare in relazione a reclami o fatti che possono provocare una lite.
5. L'Avvocatura Civica, su richiesta dei Direttori delle Direzioni interessate, che devono fornire adeguata documentazione, attiva le idonee azioni giudiziarie per il recupero dei crediti di spettanza dell'Amministrazione comunale. Detto recupero può avvenire anche in forma rateizzata su motivata istanza e con specifico atto di assenso da parte dell'Avvocato Dirigente responsabile del Servizio.
6. L'Avvocatura Civica riceve anche tutti gli atti notificati all'Amministrazione ed al suo Legale Rappresentante. Per gli atti notificati a persone diverse dal Legale Rappresentante, l'Avvocatura Civica non è autorizzata alla ricezione.

Art. 4 – Doveri di collaborazione delle Direzioni del Comune di Venezia

1. Al fine di consentire una corretta impostazione della difesa dell'Ente, le Direzioni interessate devono trasmettere all'Avvocatura Civica una relazione tecnico-descrittiva sulle circostanze che hanno dato origine alla controversia, nonché tutti gli atti e documenti inerenti la controversia stessa.
2. La documentazione di cui al comma 1 deve pervenire all'Avvocatura Civica nel termine dalla stessa indicato, al fine di evitare decadenze e preclusioni processuali che possono compromettere l'esito della lite. In difetto l'Avvocatura Civica segnala l'inadempienza al Segretario Generale e al Direttore Generale per i conseguenti provvedimenti.
3. La Direzione interessata è tenuta ad aggiornare l'Avvocatura Civica degli eventuali sviluppi della questione che ha dato origine alla lite.
4. Le Direzioni sono anche tenute a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura Civica.

Art. 5 – Nomina consulenti di parte e avvocati del libero foro

1. L'Avvocato Direttore, con propria determinazione, nomina i consulenti di parte esperti, sia interni che esterni all'Amministrazione, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità da parte dell'Avvocato assegnatario del fascicolo.
2. L'Avvocato Direttore, con propria determinazione, nomina gli avvocati esterni codifensori nell'ipotesi in cui la vertenza sia o debba essere radicata presso organi giudiziari situati in località diverse da Venezia.
3. L'Avvocato Direttore, con propria determinazione, nomina altresì gli avvocati liberi professionisti nei casi di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, del presente Regolamento.

Art. 6 – Attività a favore di altri Enti, Società partecipate e Domiciliazioni

1. L'Avvocatura Civica può fornire assistenza legale ad altri comuni, previa stipula di apposita convenzione ex articolo 30 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), con la quale vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti.
2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono regolate da specifici atti convenzionali.
3. L'Avvocatura Civica può effettuare il servizio di domiciliazione presso le autorità giudiziarie con sede a Venezia a favore esclusivamente di altri Enti Locali, previa stipula di apposito accordo senza oneri a carico del Comune di Venezia.

Capo III – Struttura e organizzazione dell'Avvocatura Civica

Art. 7 – Composizione dell'Avvocatura Civica

1. L'Avvocatura Civica è composta da Avvocati incaricati in via esclusiva e stabile dell'esercizio dell'attività legale per conto del Comune di Venezia, tra i quali un Direttore, i Dirigenti responsabili di aree e dipendenti appartenenti alla categoria D.
2. Possono essere incaricati in via esclusiva e stabile dell'esercizio dell'attività legale per conto del Comune di Venezia solo i soggetti abilitati all'esercizio della professione forense che abbiano superato uno specifico concorso pubblico o una specifica procedura selettiva interna.
3. Il personale di cui al comma 1 è iscritto nell'"*elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici*", tenuto dall'Ordine degli Avvocati, con spese di iscrizione a carico del Comune di Venezia
4. L'Avvocatura civica, inoltre, è composta dal personale amministrativo di cui all'art.12.

Art. 8 – Status giuridico degli Avvocati dell'Avvocatura Civica

1. Gli Avvocati dell'Avvocatura Civica sono soggetti alle norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti degli Enti Locali e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dalla legge sull'ordinamento della professione forense di cui alla l. 247/2012, rivestendo il duplice status di professionisti legali e dipendenti di una pubblica amministrazione.
2. Gli Avvocati dell'Avvocatura Civica possono esercitare le funzioni e i compiti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento solo a favore del Comune di Venezia, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6 del Regolamento stesso.
3. Gli Avvocati dell'Avvocatura Civica esplicano i propri compiti in piena indipendenza e autonomia di giudizio e tecnica, nel rispetto della professionalità e dignità delle funzioni esercitate, nonché delle norme deontologiche emanate dal locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Consiglio Nazionale Forense.

Art. 9 – Funzioni dell'Avvocato Direttore

1. L'Avvocato Direttore svolge le sottoelencate funzioni:
 - a) vigila su tutti gli uffici, i servizi ed il personale dell'Avvocatura Civica e sovrintende alla loro organizzazione dando le opportune disposizioni ed istruzioni;
 - b) assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva ed esprime il parere alla Giunta comunale sulle deliberazioni proposte;
 - c) assegna a sé stesso e agli avvocati in servizio gli affari contenziosi e consultivi secondo principi di parità di trattamento e nel rispetto delle specializzazioni acquisite mediante la frequentazione di master e/o per aver approfondito la

conoscenza di determinate materie seguendo seminari/corsi e/o per l'esperienza accumulata nel corso degli anni attraverso la trattazione di cause particolari, tenuto conto dell'anzianità di iscrizione nell'Elenco Speciale;

- d) assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura Civica promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati;
 - e) controfirma tutti i pareri redatti dall'avvocato incaricato al fine di assicurare l'unità di indirizzo dell'attività consultiva;
 - f) riferisce annualmente al Sindaco sull'attività svolta, presentando apposite relazioni e segnala le eventuali carenze regolamentari e statutarie nonché i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell'attività di istituto;
2. In caso di assenza o impedimento, l'Avvocato Direttore è sostituito dall'Avvocato Dirigente appositamente delegato.

Art. 10 – Funzioni degli Avvocati Dirigenti

1. Gli avvocati dirigenti sono responsabili dell'attività legale (contenzioso e consultivo) concernente le materie di cui all'assegnazione dell'incarico.
2. Esercitano il controllo su tutti i settori delegati dal direttore.
3. Partecipano al coordinamento e si raccordano con il Direttore ai fine di garantire l'omogeneità delle difese dell'Amministrazione, concordando con gli avvocati posti in categoria D le eventuali iniziative stragiudiziali e le strategie difensive.
4. Garantiscono periodici incontri con le Direzioni di riferimento per la soluzione di particolari problematiche nelle materie di rispettiva competenza.

Art. 11 – Funzioni degli Avvocati di categoria D

1. Gli Avvocati appartenenti alla categoria D:
 - a) predispongono e sottoscrivono gli atti relativi alle pratiche loro affidate, coordinandosi con gli avvocati dirigenti responsabili del settore interessato alla lite, esercitando le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio;
 - b) redigono pareri;
 - c) forniscono attività di consulenza alle Direzioni richiedenti assistenza legale.

Art. 12 – Il personale amministrativo dell'Avvocatura Civica

1. Il personale amministrativo svolge l'attività di supporto e assistenza necessaria all'espletamento di tutte le funzioni proprie dell'Avvocatura Civica.

Capo IV – Disciplina dei compensi professionali

Art. 13 – Presupposti per il riconoscimento dei compensi professionali

1. I compensi professionali sono dovuti agli avvocati con rapporto di lavoro presso l'Avvocatura Comunale di Venezia, iscritti nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati con esercizio limitato agli affari del Comune di Venezia.

2. I compensi professionali sono dovuti solo a seguito di pronunce giurisdizionali favorevoli al Comune di Venezia, emesse nelle cause in cui gli avvocati dell'Avvocatura Comunale sono formalmente costituiti in rappresentanza e difesa dell'Ente ed, in particolare, nei casi di:

a) provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Ente che pronunciano nel merito della controversia, comunque denominati (es. sentenze definitive e non definitive, decreti, ordinanze, lodi) a cognizione piena, sommaria, o cautelare, emessi da qualunque autorità giurisdizionale e da collegi arbitrali, compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole:

b) provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciando nel merito della controversia abbiano definito la causa in senso favorevole all'Ente, lasciando intatto il provvedimento comunale eventualmente impugnato (come i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'irricevibilità, inammissibilità, o improcedibilità del ricorso, l'estinzione del giudizio, la rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, la perenzione, la cessazione della materia del contendere ecc.) anche quando i legali delle parti abbiano reciprocamente accettato la compensazione delle spese e competenze di giudizio, salvo che tali provvedimenti giurisdizionali conseguano a provvedimenti comunali di autotutela, ovvero emessi tardivamente.

3. I compensi professionali sono dovuti sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali in cui la controparte del Comune è condannata al pagamento delle spese di giudizio per la parte recuperata sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali che, pur favorevoli all'Ente, dispongono la compensazione totale o parziale delle spese di giudizio tra le parti;

4. Le previsioni di cui ai commi precedenti, inerenti alle tipologie di provvedimenti giurisdizionali che danno diritto a compensi professionali, sono valide e soggette ad aggiornamento costante in relazione alla legge vigente al momento della liquidazione, anche secondo la giurisprudenza al tempo reale.

Art. 14 – Compensi professionali a seguito di pronunciata compensazione integrale delle spese.

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del d.l. 90/2014, convertito dalla l. 114/2014, in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, agli avvocati in servizio presso l'Avvocatura Civica sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari e contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto.

2. La somma a tal fine annualmente stanziata dall'Amministrazione, al netto delle ritenute previdenziali e IRAP, è ripartita tra gli avvocati dipendenti nella misura di seguito indicata:
 - a) il 60 % è ripartito in parti uguali tra tutti gli avvocati in servizio al momento della liquidazione mensile da parte dell'Avvocato Direttore;
 - b) il 16 % è ripartito in parti uguali tra tutti gli avvocati che hanno maturato 5 anni di anzianità di iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici;
 - c) il 24 % è ripartito tra tutti gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori o che abbiano maturato oltre 12 anni di iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici.
3. I predetti compensi professionali sono attribuiti agli avvocati in servizio al momento della maturazione del diritto alla liquidazione, individuabile con il deposito della sentenza, per cui spettano anche al personale in quiescenza fino alla completa erogazione delle spettanze secondo i criteri di ripartizione vigenti nel periodo.
4. La liquidazione dei compensi è effettuata per quadrimestri con determinazione dell'Avvocato Direttore, in base a notule predisposte dal dirigente incaricato, redatte facendo riferimento al valore minimo delle tabelle dei compensi professionali approvate con Decreto dal Ministero della Giustizia.

Art. 15 – Compensi professionali a seguito di sentenza favorevole con recupero spese a carico delle controparti

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3 e comma 5, del d.l. 90/2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), in caso di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite mensilmente tra gli avvocati dipendenti dell'Avvocatura Civica secondo i criteri di cui all'articolo 14, comma 2.
2. Alla ripartizione di cui al presente articolo hanno diritto per intero gli avvocati che abbiano tempestivamente evaso gli adempimenti professionali doverosi
3. Ai fini della liquidazione dei compensi si terrà conto del rendimento individuale, avendo come riferimento tutte le sentenze pubblicate nel periodo di riferimento e secondo quanto desumibile dalle stesse, provvedendo ad una decurtazione del compenso nelle seguenti ipotesi:
 - mancato rispetto dei termini processuali con conseguenti decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione – riduzione dal 5 all 20%;
 - mancata partecipazione ad udienze, in riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili – riduzione dal 5 all 10%;

- inadeguatezza della difesa in giudizio, con conseguenti decadenze, preclusioni , o comunque effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione, purchè non causata da indisponibilità di documentazione o di informazioni – riduzione dal 5 al 15%.
4. A tal fine, contestualmente ad ogni provvedimento di liquidazione il direttore provvederà ad attestare il rendimento individuale di ognuno degli avvocati ai sensi del presente articolo, provvedendo alle eventuali decurtazioni degli importi mensili dei compensi professionali di spettanza, in tal caso previa informativa all'interessato. La decurtazione mensile avrà luogo una sola volta per ognuna delle fattispecie innanzi indicate, in relazione alla rilevanza e reiterazione del comportamento, nonché al valore della causa.
 5. L'importo corrispondente alle detrazioni operate viene riversato nel bilancio del Comune.

Art. 16 – Compensi professionali agli avvocati di prima nomina

1. I compensi professionali derivanti da sentenza favorevole con recupero delle spese a carico delle controparti sono riconosciuti agli avvocati di prima nomina con decorrenza dal 180° giorno successivo all'entrata in servizio, e attribuiti secondo i criteri previsti dall'articolo 15 del presente Regolamento.
2. I compensi professionali dovuti dall'Amministrazione a seguito di pronunciata compensazione integrale delle spese spettano dalla maturazione del diritto, cioè dal momento in cui vengono poste in liquidazione le sentenze depositate successivamente all'entrata in servizio.

Art. 17 – Associazione alla difesa

1. Nel caso di associazione alla difesa di uno o più avvocati esterni, che abbiano ricevuto un mandato congiunto con gli avvocati dell'Avvocatura Comunale ed abbiano effettivamente partecipato alla impostazione della difesa, alla redazione degli scritti difensivi e alla discussione nelle udienze della causa, l'ammontare dei compensi professionali spettanti agli avvocati dell'Avvocatura Comunale è ridotto nella misura del 50%. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato a uno o più avvocati esterni per esigenze di domiciliazione della causa, cui consegua la mera sottoscrizione degli atti, o la mera presenza alle udienze.

Capo V – Tirocinio Professionale presso l'Avvocatura Civica

Art. 18 Requisiti e modalità di svolgimento del tirocinio professionale

1. Presso l'Avvocatura Civica può essere svolta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato, così come disciplinata dalla l. 247/2012.
2. Il tirocinio professionale non determina alcun diritto all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale, presso l'Amministrazione comunale, e non può durare oltre il tempo necessario per il superamento degli esami di stato.

3. La struttura e l'organizzazione dell'Avvocatura Civica consente lo svolgimento del tirocinio per un numero massimo di quattro praticanti avvocati che, stante il disposto di cui all' articolo 41, comma 6 lettera b), della l. 247/2012, vengono reclutati mano a mano che si liberano i posti tra coloro che ne facciano domanda e abbiano maturato il primo semestre di iscrizione nel registro dei praticanti.
4. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della citata l. 247/2012, al praticante avvocato viene riconosciuto un rimborso spese, che nei limiti delle risorse disponibili verranno tratte dall'apposito capitolo dell'Avvocatura Civica.

Capo VI – Norme finali

Art. 19 – Atti e Documenti sottratti all'accesso

1. Ai sensi dell'articolo 24 della l. 241/1990, anche in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, il diritto di accesso è escluso per i seguenti documenti:
 - a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
 - b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
 - c) corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.
2. Sono inoltre sottratti all'accesso i rapporti e gli atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile.

Art. 20 – Incompatibilità

1. Oltre alle cause di incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti Locali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993, n. 584 (Regolamento recante norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), e nel d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014, purché compatibili con l'ordinamento.

Art. 22 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2015.

2. L'art. 14 si applica alle sentenze depositate dopo il 24.06.2014; alle sentenze precedenti si applica il previgente Regolamento, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 480 del 17.09.2009.
3. L'art. 15 si applica alle sentenze depositate dopo il 31.12.2014; alle sentenze precedenti si applica il previgente Regolamento, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 480 del 17.09.2009.